



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

Titolo I	Classe 6	Fascicolo ✓
N. 85415	del 22 - 12 - 2011	
UOR SETT. 44 BIS	CC	RPA NUARA

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti
Ai Responsabili dei poli didattici
Ai Direttori delle Biblioteche
Ai Responsabili di Settori e Servizi
Ai Segretari di Dipartimento
Ai Responsabili dei Centri Servizi generali
Al Centro Orientamento e Tutorato

E p.c.

Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

Oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato dall'ateneo per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web".

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con deliberazione del 2 marzo 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19/03/2011, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". In considerazione del valore cogente delle prescrizioni contenute nel provvedimento citato, pertanto, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni da seguire in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale dell'Ateneo di atti, documenti e informazioni per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

1. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E CONSULTABILITÀ DI ATTI E DOCUMENTI: VALUTAZIONE DELLE TRE FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE ONLINE

Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad assicurare un certo grado di conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità analoghe. Pertanto l'amministrazione è tenuta in primo luogo a valutare, di volta in volta, quali specifiche finalità sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità di informazioni, di atti e documenti amministrativi. In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui siti istituzionali, si perseguono finalità di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

A. Trasparenza: tale finalità è volta a garantire una **conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione**, al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle PP.AA. di raggiungimento degli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.

B. Pubblicità: la disponibilità *on line* per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al **rispetto dei principi di legittimità e correttezza**, nonché a **garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati**.

C. Consultabilità: tale finalità è volta a consentire la messa a disposizione degli atti e dei documenti amministrativi solo a **soggetti determinati - anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi**.

2. I DIVERSI AMBITI DELLA PUBBLICAZIONE *ON LINE*

Nel mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati), l'amministrazione deve preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21 del D. Lgs. 196/03). Resta fermo, in ogni caso, il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt.22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del D. Lgs. 196/03).

Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali: possono essere pubblicate sul sito web dell'Ateneo informazioni che contengono dati personali (anche tratti da atti e documenti amministrativi) qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da una puntuale motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento, o a favorire l'accesso ai servizi prestati (ad es., possono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo i dati identificativi dei docenti delle singole Facoltà contestualmente ai corsi di insegnamento e ai relativi orari dell'attività didattica). La pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento d'Ateneo in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni: possono essere pubblicate sul sito web istituzionale informazioni personali, individuate sulla base di precisi obblighi normativi - in parte previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, in parte da altre normative previgenti - qualora tale divulgazione sia riconducibile all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Qualora l'amministrazione decida di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, effettuata in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee Guida del CIVIT, questa dovrà avvenire sulla base di attenta e responsabile valutazione e tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata nell'ambito dello stesso Programma Triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione in relazione alle finalità perseguite e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati.

Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato: nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione, gli interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo. Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell'amministrazione (in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali), oppure che possono essere conferite facoltativamente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione. E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione che, comunque, potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione *on line* risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (si pensi, a tal fine, alla possibilità per l'amministrazione di riconoscere ai propri dipendenti che ne facciano specifica richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti).

3. GLI ACCORGIMENTI TECNICI IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ PERSEGUITE

A fronte della messa a disposizione *on line* di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette (e proporzionate) di conoscibilità di tali informazioni, impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità *on line*.

Inoltre, deve sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal sito in cui è contenuto e trasformandolo in una parte - non controllata e non controllabile - delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso.

Motori di ricerca. Va privilegiata la modalità di reperibilità dei dati mediante motori di ricerca interni al sito istituzionale. Tale soluzione assicura, infatti, accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sul sito istituzionale delle informazioni che si intende mettere a disposizione (è il caso, ad es., della pubblicazione di informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*" di cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un *link* posto nell'*home page* del sito stesso).

Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati. Nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, l'amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati. **Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti,** vanno individuati congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli *on line*. Tale periodo non può essere superiore a quello ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.

Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali. Al fine di ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali rinvenibili sul sito istituzionale dell'amministrazione, da parte degli utenti della rete, l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali prescrive l'adozione di opportune cautele mediante l'utilizzo di *software* o programmi automatici che prevengano il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. **Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte *on line* anche alle persone disabili.**

Dati esatti e aggiornati. Per garantire la qualità dei dati trattati, l'amministrazione è tenuta a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 196/03). In tale ottica, le informazioni contenute sui siti devono essere conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione, anche utilizzando, ove



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

opportuno, copie di documenti originali. Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni. Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnature di protocollo o dell'albo).

4. FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVE

A. TRASPARENZA

In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di diffusione, l'amministrazione è tenuta a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del D. Lgs. 196/03).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili *on line* deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

Atti deliberativi degli organi collegiali e provvedimenti emessi da Organi monocratici (Rettore, Direttore Amministrativo, Dirigenti).

Dovranno essere indicati solo i dati personali comuni identificativi (nome, cognome, data di nascita etc.) che si reputino necessari rispetto all'oggetto della delibera o del provvedimento. Si consiglia di menzionare i dati sensibili e giudiziari solo negli atti a disposizione presso gli uffici richiamandoli quale presupposto della deliberazione o del provvedimento (riportando in questi ad esempio solo il numero di protocollo e la data o l'oggetto) e, come tali, consultabili solo da interessati e controinteressati. Si suggerisce, inoltre, di indicare eventuali delicate situazioni di disagio solo mediante l'uso di espressioni di carattere più generale o addirittura di codici numerici.

Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa le disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice della Privacy, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle **notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di "chiunque sia addetto ad una funzione pubblica"**. La pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle Linee guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione i dati riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l'amministrazione o ai dettagli della valutazione. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un'adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre.

Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle "notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d)" del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).

Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi atti di spesa con l'indicazione dei nominativi dei destinatari e dell'ammontare del compenso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

quale condizione indispensabile per l'attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

Per quanto riguarda i **curricula professionali di dirigenti e di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo**, il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di **curriculum** europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. e), f), e h), D.Lgs. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).

Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il **curriculum** europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:

- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, e-mail istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall'interessato.

Deve, inoltre, essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio **curriculum** ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute.

Non vi sono invece ostacoli alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).

L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, possono essere riportati nel sito dell'Università.

Elenchi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

La pubblicazione *on line* delle graduatorie relative all'accesso ai benefici economico-finanziari messi a disposizione dall'amministrazione in favore dei propri dipendenti (c.d. interventi socio-assistenziali) o degli studenti (es. rimborso spese viaggio...) e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici potrà avere luogo tenendo presente che, in tali elenchi, **possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni medesime.**

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli elenchi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

di handicap", o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario).

Per ciascun soggetto che figura nell'elenco deve essere indicata solo la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche. Appare invece ridondante l'indicazione della legge che individua le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Con riferimento all'accesso al servizio di asilo nido aziendale, occorrerà stabilire con attenzione quali dati personali includere nelle deliberazioni, diffuse mediante la pubblicazione *on line*, contenenti le graduatorie per l'ammissione dei minori al suddetto servizio, verificando quali, tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti i punteggi, debbano essere necessariamente inserite nell'atto deliberativo. La graduatoria finale da pubblicare deve essere priva dei dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati o particolari condizioni dei genitori e/o del nucleo familiare. Non è lecito diffondere in maniera indifferenziata i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate in grado di compromettere la dignità e la riservatezza dell'interessato (si fa riferimento a punteggi parziali conferiti in base alle particolari condizioni oggettive o soggettive dell'interessato e del suo nucleo familiare).

Per ciò che concerne le modalità di messa a disposizione dei dati personali *on line*, devono essere adottati i medesimi accorgimenti tecnici in precedenza esplicitati (motori di ricerca interni, etc...).

B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO *ON LINE*

E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione *on line* devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque), oppure ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, o agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).

Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione *on line* di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009 (albo *on line*), risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentire l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 4 delle presenti Linee guida.

Concorsi, selezioni pubbliche ed esiti esami di profitto

Per quanto riguarda gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche, l'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nei bollettini delle amministrazioni o all'albo *on line*). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'amministrazione, anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale.

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione *on line* di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale dell'amministrazione, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni.

E' invece possibile consentire ai partecipanti alle procedure concorsuali di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

(elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, *curricula*, ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. *username* o *password*, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'amministrazione agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione *on line* gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti (ciò è applicabile anche per gli esiti degli esami di profitto). Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.

Gli esiti di procedure di selezione devono essere resi noti con le stesse procedure dei relativi bandi.

Graduatorie ed altri atti riguardanti il personale

Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., **graduatorie di mobilità professionale, provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali**).

Per quanto concerne le procedure di selezione del personale finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro variamente qualificati (contratti a tempo indeterminato, determinato, co.co.co. co.co.pro etc..) si raccomanda, al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato dell'amministrazione, di pubblicare i bandi, gli atti intermedi che si reputino necessari ma soprattutto le graduatorie finali conclusive delle procedure medesime.

C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI

Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di servizi.

In queste ipotesi, risultando determinabili *a priori* i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dall'amministrazione (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso *on line* libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.

In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accesso dedicate ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.

In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale dell'amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet) o attraverso l'attribuzione, alle persone legittimate, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale nel caso in cui l'accessibilità ai dati e documenti venga assicurata nell'ambito di servizi erogati in rete dall'amministrazione.

Trattamento dei dati riferito a disabili.

Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici può ritenersi, in termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal D. Lgs. 196/03 (artt. 73, comma 2, lett. i), e 112, comma 1, lett. a)). In tale quadro, gli elenchi e le graduatorie riferiti a disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, pur nel rispetto delle norme che ne garantiscono un generico regime di pubblicità, non devono essere liberamente consultabili in internet. Nell'utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

liste, l'amministrazione deve adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di accesso, quali *username* o *password*, n. di protocollo ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Antonio Valenti)